

- D

-
-
-

DESCRIZIONE

La dichiarazione di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile, presso il Comune dove è avvenuta.

CHI PUO' FARNE RICHIESTA

Decesso presso abitazione privata

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.

Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.

Di norma i parenti si rivolgono all'impresa di Onoranze funebri che espleta tutta la procedura recandosi all'Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura;

La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

Decesso presso struttura ospedaliera

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

Morte improvvisa, violenta e rinvenimento di cadavere

Nel caso di morte improvvisa, e/o in cui nessuno sia stato presente al decesso, deve essere informata l'Autorità di Pubblica Sicurezza o i Carabinieri, quindi, non prima che siano trascorse 15 ore, dovrà essere contattato il medico necroscopo dell'azienda sanitaria locale per la constatazione della morte e per la compilazione del certificato e della scheda ISTAT.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- 1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso;
- 2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo;
- 3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta].

MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA:

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

La dichiarazione deve essere resa non oltre le 24 ore dal decesso nel luogo dove questo è avvenuto.

Dal momento della presentazione della dichiarazione (o denuncia di morte) la formazione dell'atto di morte è immediata, una volta ricevuta la dichiarazione di morte l'Ufficio provvede infatti a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi dal Comune di Pavone.

Quando dal certificato necroscopico risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, l'Ufficiale di Stato Civile, deve attendere disposizioni dell'Autorità Giudiziaria prima di redigere l'atto e rilasciare l'autorizzazione al seppellimento.

Qualora ne ricorrano le condizioni la dichiarazione di morte può essere resa contestualmente alla richiesta di autorizzazione al seppellimento.

Qualora la salma venga trasportata fuori Comune, è necessaria un'autorizzazione da richiedere nella medesima sede; se il defunto è residente in un altro Comune, l'ufficiale di Stato Civile trasmettere copia dell'atto di morte al Comune di residenza.

L'autorizzazione alla sepoltura è richiesta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso e comprende l'autorizzazione al trasporto del defunto percorrendo l'itinerario più breve, può essere richiesta contestualmente alla dichiarazione di morte o successivamente.

COSTO PER IL CITTADINO:

Nessuno per quanto concerne la dichiarazione di morte e la formazione del successivo atto di morte.

L'autorizzazione alla sepoltura e al trasporto vanno invece in bollo.

Contattare l'Ufficio di Stato Civile per maggiori informazioni

RIFERIMENTI NORMATIVI:

1. Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
2. Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
3. Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127."